Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 11/06/2019

FATTO

Parte ricorrente, anche a mezzo della documentazione allegata, rende noto che: stipulava con l'odierna convenuta il contratto di prestito c/CQS n. ***229 in data 1.8.2013( ), per un montante di 35.880,00 euro, da restituire mediante n. 120 rate mensili dell'importo di 299,00 euro ciascuna; il contratto, prevedeva, tra le altre, le seguenti condizioni economiche: A) commissione Intermediario: 2.393,20 euro; B) commissioni intermediario del credito: 972,35 euro; D) spese di istruttoria: 350,00 euro; F) commissione Intermediario per gestione pratica: 505,90 euro; G) commissione intermediario per gestione pratica: 1.187,63 euro; H) commissione Intermediario per gestione interna rischio creditizio: 1.004,64 euro; nel mese di luglio 2017, scaduta la 48a rata( ), estingueva anticipatamente il finanziamento, ottenendo solamente il rimborso di 1.016,64 euro a titolo di "rimborso commissioni gestione pratica" e 602,64 euro a titolo di "commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio"; con reclamo del 14.02.2018 avanzava una richiesta di rimborso di 2.066,01 euro a titolo di oneri contrattuali non goduti che non veniva accolta dalla resistente; sulla base del principio dettato dall'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 e dei nuovi orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia (Delibera 145/2018), reitera l'istanza con il presente ricorso.

L'intermediario, nel confermare i fatti rappresentati dal ricorrente( ), eccepisce l'infondatezza del ricorso, precisando che: i costi e le condizioni applicate al contratto di finanziamento sono stati dettagliatamente e compiutamente indicati nel paragrafo 3.1 del

"SECCI", che distingue chiaramente tra "costi fissi (upfront) e costi a maturazione nel tempo (recurring)", la sezione del contratto denominata "Informazioni aggiuntive – Note esplicative – Costi connessi" fornisce al cliente una spiegazione precisa dell'attività cui ogni spesa si riferisce; in sede di estinzione anticipata ha provveduto al rimborso degli interessi non maturati e di tutti gli oneri accessori al credito, indicati in contratto come soggetti a maturazione nel tempo, in applicazione delle disposizioni contrattuali e adottando il criterio pro rata temporis; il cennato rimborso è stato da ultimo integrato con il pagamento, mediante assegno circolare (cfr estratto di seguito rimportato), della quota non maturata delle spese di istruttoria (210,00 euro), calcolata sempre con il medesimo criterio lineare, comprendendo anche le spese sostenute dalla ricorrente per la presentazione del ricorso (20,00 euro).

Parte ricorrente chiede il rimborso di complessive euro 2.066,01.

Parte resistente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorrente chiede la restituzione degli oneri non goduti in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento.

Il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo, allegato dal ricorrente e richiamato dall'Intermediario.

L'art. 11 del contratto reca norme in materia di estinzione anticipata.

Con riguardo alla richiesta di corresponsione degli oneri non maturati e delle commissioni non godute, si fa rinvio all'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/14, con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nei ricorsi in materia di estinzione anticipata di un finanziamento con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assicurativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recurring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro degli oneri assicurativi).

Esaminato il contratto, si evidenzia che le commissioni di cui alle lett. A) e B) riguardano costi "up-front", come precisato dall'intermediario resistente e chiarito anche dalla predetta decisione del Collegio di Coordinamento, n. 10017/16; per quanto riguarda le commissioni di cui alle lett. F), G) e H), dalla descrizione, e dalla stessa inclusione tra i "costi a maturazione nel tempo", risulta chiara la natura recurring.

Alla luce di quanto sopra, applicando il criterio pro rata temporis, elaborato dai Collegi ABF, e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione e successivamente, nulla è dovuto al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI